



**COMUNE DI CANOLO**  
**Città Metropolitana di Reggio Calabria**

**Nr. 7 del 29/03/2018**

***DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA***  
***con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE***

**OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e tariffario della tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione tariffe anno 2018.-**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO** alle ore **10,40** si è riunita **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA** nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 05/05/2017 con i poteri del Consiglio Comunale, composta delle seguenti persone:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Present e SI/NO</i>
<b>Dott. Umberto Pio Antonio Campini</b>	<b>Viceprefetto</b>	<b>SI</b>
<b>Dott. Valerio De Joannon</b>	<b>Viceprefetto Aggiunto</b>	<b>SI</b>
<b>Dott. Cosimo Facchiano</b>	<b>Funzionario economico finanziario</b>	<b>SI</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Grillea,

Presiede la seduta il Dott. Umberto Pio Antonio CAMPINI,

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri previsti dall'art 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000 riportati nel corpo del presente atto.

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
  - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2014 di approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti.

Dato atto che nel Comune di Canolo il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito direttamente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, predisposto ai sensi D.P.R. n. 158/99 e allegato alla presente deliberazione.

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto necessario di provvedere ad approvare:

- Il Piano Finanziario, così come da schema allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
- Le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B quale parte integrante e sostanziale;
- Di stabilire che per l'anno 2018 il versamento della Tari è effettuato in quattro rate secondo le seguenti scadenze:

Prima rata scadenza il 31/07/2018

Seconda rata scadenza il 30/09/2018

Terza rata scadenza il 30/11/2018

Quarta ed ultima rata scadenza 31/01/2019

Di stabilire che per l'anno 2018 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell'anno solare si applica una riduzione del 15%.

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, tenendo presente che ai sensi del successivo comma 654, vige l'obbligo di copertura integrale dei costi di servizio;

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

Preso atto delle *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013"* pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti", come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

Considerato che nelle citate linee guida lo stesso Dipartimento delle Finanze ha chiarito che *"i fabbisogni standard del Servizio Rifiuti, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'Ente, di valutare l'andamento e la gestione"* e ancora che *"i dati attualmente disponibili sono stati elaborati con riferimento a finalità perequative e pensati per la ripartizione del fabbisogno di solidarietà comunale, per cui potrebbero non corrispondere alle finalità cui sottende il richiamato comma 653"*.

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - Fondazione ANCI) de 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che l'adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Speciale;

Rilevato che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Canolo, ammonta ad € 282,85;

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, pertanto:

- l'Ente utilizzerà tale parametro quale mero riferimento gestionale sull'andamento del servizio rifiuti, atteso che l'andamento effettivo risulta variato, in ragione del maggior onere sostenuto per lo smaltimento rifiuti, a seguito della modifica della tariffa regionale di conferimento in discarica;
- oltre a tanto, è da rilevare anche una disomogeneità del dato preso a riferimento del costo standard atteso che lo stesso è calcolato sui dati dell'annualità 2015 e non rispecchia fedelmente l'effettiva realtà della gestione e della collocazione territoriale dell'Ente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto nel Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai*

*primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/03/2017, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2017;

Tutto ciò premesso;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio competente in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile del settore finanziario in merito alla regolarità contabile;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [ww.portalefederalismofiscale.gov.it](http://ww.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la

procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Con voto unanime,

### **DELIBERA**

1. Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2018, per come predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99 e allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**)
2. di approvare per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento (**Allegato B**) quale parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che per l'anno 2018 il versamento della Tari è effettuato in quattro rate, la prima rata scadenza il 31/07/2018, la seconda rata scadenza il 30/09/2018, la terza rata scadenza il 30/11/2018 e la quarta rata scadenza 31/01/2019.
4. di stabilire che per l'anno 2018 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell'anno solare si applica una riduzione del 15% .
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinché predisponga il relativo ruolo TARI 2018 per l'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti, per come previsto dalla normativa vigente in materia;
6. di dare mandato al Responsabile della trasparenza di provvedere, ai sensi dell'art. 8 del D.L.102/2013 alla pubblicazione della presente delibera nel sito istituzionale dell'Ente;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
8. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI CANOLO**  
Via Roma, 38  
**89040 – Provincia di Reggio Calabria**

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2018**

**PREMESSA**

La legge di stabilità 2014, (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

La norma sopra richiamata ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014 e a prendere il posto di "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza", prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 individua il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

L'art. 3, comma 2, specifica che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le fasi a) e b), attengono al piano finanziario, o meglio al prospetto economico-finanziario (PEF) che fa parte integrante del piano.

### **PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Come specifica l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

Sotto quest'ultimo profilo il Piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 del 1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999), ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal responsabile del servizio.

### **Profili tecnico- gestionali**

Il seguente piano economico-finanziario è stato redatto considerando l'attuale metodo gestionale, ossia lo svolgimento del servizio in forma autonoma. L'attività comprende il servizio di spazzamento strade, raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati con il sistema porta a porta, raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti.

Il quantitativo di rifiuti indifferenziati che si stima di produrre per l'anno 2018, sulla base della produzione degli anni precedenti, è pari ad 254 Tonnellate .

### **Profili economico-finanziari**

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di *obbligatoria e integrale copertura* di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, che prevede *la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*.

L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

- il *costo complessivo* del servizio è *determinato* in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da *dettagliare* nel PEF (comma 1);
- le *voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).

### Classificazione dei costi da coprire con la tariffa

#### **Costi operativi di gestione (CG)**

Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND):

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)

- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)

- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)

- altri costi (AC)

Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):

- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)

- costi di trattamento e riciclo (CTR)

#### **Costi comuni (CC)**

- costi amministrativi (CARC)

- costi generali di gestione (CGG)

- costi comuni diversi (CCD)

#### **Costi d'uso capitale (CK)**

- ammortamenti (Amm.)

- accantonamenti (Acc.)

- remunerazione del capitale investito (R)

### **I costi operativi di gestione (CG)**

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. dell'Ambiente), comprende:

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

I suddetti costi operativi di gestione si distinguono in

1. Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
2. Costi per servizi;
3. Costi per godimento di beni di terzi;
4. Costi del personale;
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
6. Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
7. Altri accantonamenti;
8. Oneri diversi di gestione.

Nel piano finanziario predisposto per la determinazione della tariffa, la voce costi del personale dei costi operativi di gestione, risulta essere così composta:

**CSL** – personale dell'Ente che si occupa dello spazzamento delle strade, attività cimiteriali e verde pubblico, per i riflessi strettamente connessi alla gestione dei rifiuti -

- 4 unità di cui 2 a partime 50% il cui costo è imputato al 15%

**CRT** – spese relative al personale utilizzato per la raccolta e trasporto dei rifiuti.

Come specifica il punto 2.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, il costo del personale va computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più

esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG). L'entità di tale percentuale, nell'indicato limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata.

Nel piano seguente la percentuale del costo del personale che è stata imputata ai costi operativi di gestione è pari al 50%.

### **I costi comuni (CC)**

L'allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 comprende nei costi comuni:

- *i costi amministrativi* relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- *i costi generali di gestione* (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- *i costi comuni diversi* (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

Facendo riferimento ai costi di personale, della sezione "costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso", l'imputazione è la seguente:

Ufficio Tributi e Ragioneria

n. 1 unità al 5%

Nella sezione costi generali di gestione sono incluse:

- spese relative al personale dell'Ufficio Tecnico, responsabile del servizio, pari a n. 1 unità (5%);
- Spese di personale attinenti direttamente il servizio di gestione dei rifiuti per la parte rimanente pari al 50% (l'altro 50% come descritto sopra è inserito nei costi operativi di gestione);

E' stato detratto il contributo MIUR, così come previsto dall'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007.

### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

Una volta individuati i costi come sopra descritto, il metodo tariffario previsto per la determinazione della TARI opera una ulteriore ripartizione:

a) *costi fissi* o relativi alle componenti essenziali del servizio

b) *costi variabili*, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra categoria,

## **Costi fissi**

1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL)
2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)
3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la meta del costo del personale;
4. costi diversi (CCD)
5. altri costi (AC)
6. costi d'uso del capitale (CK)

## **Costi variabili**

1. costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT)
2. costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS)
3. costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
4. costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)

Individuati i costi occorre ripartire gli stessi tra gli utenti in base alle regole contenute nel metodo per la determinazione della tariffa.

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal PEF tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).

La normativa vigente prevede che “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.

L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura “binomia”):

- a) una *parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una *parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Le tariffe unitarie relative alla *quota fissa* delle utenze domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare

I coefficienti per la attribuzione dei costi fissi alle utenze domestiche sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti e sotto i 5.000 abitanti) e per area geografica (nord, centro e sud).

La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche non si rapporta alla superficie, ma è espressa in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. L'attribuzione della parte variabile avviene attraverso coefficienti, stabiliti dal D.P.R. n. 158 del 1999, proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi, distinti per composizione del nucleo familiare.

Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta.

I coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni e per area geografica, sono proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi, che rappresentano il potenziale di produzione dei rifiuti.

Le tariffe unitarie Vnd relative alla *quota variabile* delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta.

I coefficienti Kd sono indicati dal D.P.R. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti - fino a 5.000 abitanti) e per area geografica (nord, centro e sud) e proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi che rappresentano il potenziale di produzione dei rifiuti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA E TERRITORIO  
( Arch. Bruno Sculli)

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
( Dott. Giovanni Gulluni)

# PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE

Anno	2018	COMUNE DI CANOLO				
			Costi Servizio	Costi Assegnati	Costi Fissi	Costi Variabili
<b>TOTALI</b>			132.628,90	132.628,90	54.182,78	78.446,02
<b>CG (Costi operativi di Gestione)</b>			86.116,75	86.116,75	7.670,73	78.446,02
<b>CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani indifferenziati</b>						
CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche			7.670,73	7.670,73	7.670,73	
CRT - Costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani			28.446,02	28.446,02		28.446,02
CTS - Costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani			50.000,00	50.000,00		50.000,00
AC - Altri Costi			0,00	0,00	0,00	
<b>CGD - Costi di gestione del ciclo delle raccolte differenziate</b>						
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale			0,00	0,00		0,00
CTR - Costi trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti)			0,00	0,00		0,00
<b>CC (Costi Comuni)</b>			32.694,78	32.694,78	32.694,78	0,00
CARC - Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso			2.680,68	2.680,68	2.680,68	
CGG - Costi Generali di Gestione			22.542,88	22.542,88	22.542,88	
CCD - Costi Comuni Diversi			7.471,22	7.471,22	7.471,22	
<b>CK (Costi d'uso del Capitale)</b>			13.817,27	13.817,27	13.817,27	0,00
AMMn - Ammortamenti per l'anno di riferimento			13.817,27	13.817,27	13.817,27	
ACCn - Accantonamenti per l'anno di riferimento			0,00	0,00	0,00	
Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento			0,00	0,00	0,00	
IP - Inflazione Programmata			1.000			
X - Recupero di produttività			1.000			
Agevolazioni (+)			15.986,83			
Maggiori entrate anno precedente (-)			0,00			
<b>Totale Costi Assegnati</b>			148.615,63	148.615,63	60.713,87	87.901,76



# PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE

Anno

Totale Kg Rifiuti

Coefficiente di  
Adattamento Kg Rifiuti

UND  
Il calcolo dei Kg rifiuti UND è ottenuto moltiplicando la superficie totale di ciascuna AP per il rispettivo coefficiente di produzione Kd e per un potenziale coefficiente di adattamento. I Kg rifiuti delle UDvengono ottenuti per differenza.

	Totale Costi	Costi Fissi	%	Costi Variabili	%	Kg Rifiuti
Totale Utenze	<input type="text" value="148.615,63"/>	<input type="text" value="60.713,87"/>		<input type="text" value="87.901,76"/>		
Utenze Domestiche	<input type="text" value="132.553,11"/>	<input type="text" value="59.621,02"/>	<input type="text" value="98,20"/>	<input type="text" value="72.932,09"/>	<input type="text" value="82,97"/>	<input type="text" value="210.744,12"/>
Utenze N.D.	<input type="text" value="16.062,52"/>	<input type="text" value="1.092,85"/>	<input type="text" value="1,80"/>	<input type="text" value="14.969,67"/>	<input type="text" value="17,03"/>	<input type="text" value="43.255,88"/>

**ALLEGATO B****1) Utenze domestiche**

Tipologia	Tariffe		Coefficienti usati	
<b>Nucleo Familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>	<b>Ka</b>	<b>Kb</b>
1 componente	1,12	65,73	0,75	0,60
2 componenti	1,31	153,37	0,88	1,40
3 componenti	1,49	197,18	1,00	1,80
4 componenti	1,61	241,00	1,08	2,20
5 componenti	1,65	317,69	1,11	2,90
6 o più componenti	1,64	372,46	1,10	3,40

**2) Utenze non domestiche**

<b>Comuni fino a 5000 abitanti</b>					
Tipologia		Tariffe		Coefficienti usati	
<b>Categorie di attività</b>		<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,09	1,30	0,41	3,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,14	1,89	0,59	5,17
3	Stabilimenti balneari	0,15	2,12	0,66	5,80
4	Esposizioni, autosaloni	0,10	1,38	0,43	3,76
5	Alberghi con ristorante	0,23	3,26	1,01	8,91
6	Alberghi senza ristorante	0,21	2,97	0,92	8,11
7	Case di cura e riposo	0,24	3,36	1,05	9,17
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,23	3,14	0,98	8,58
9	Banche ed istituti di credito	0,12	1,72	0,54	4,71
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,24	3,38	1,05	9,23
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,29	4,08	1,27	11,16
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,21	2,96	0,92	8,10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27	3,79	1,18	10,37
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,20	2,76	0,86	7,53

15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,22	3,05	0,95	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,76	10,70	3,32	29,24
17	Bar, caffè, pasticceria	0,60	8,45	2,62	23,10
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,39	5,43	1,69	14,84
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,59	8,30	2,58	22,68
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,08	1,10	0,34	3,00
21	Discoteche, night club	0,32	4,46	1,39	12,19



**COMUNE DI CANOLO**  
**Città Metropolitana di Reggio Calabria**

**PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL DLGS N. 267/2000**

**Oggetto: Approvazione Piano finanziario e tariffario della tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione tariffe anno 2018.-**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnico - amministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo lì 23/03/2018

Il Responsabile del servizio  
f.to Arch. Bruno Sculli

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si rileva che il esprime **parere favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo lì 23/03/2018

Il Responsabile del servizio  
f.to Dott. Gulluni Giovanni

Letto approvato e sottoscritto

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

f.to Dott. Umberto Pio Antonio Campini

f.to Dott. Valerio De Joannon

f.to Dott. Cosimo Facchiano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott.ssa Monica Grillea

---

---

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi con prot. n. 1161

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

f.to Sig. Franconeri Mauro

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to D.ssa Monica Grillea

Data 30/03/2018

---

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il.....e per 15 giorni consecutivi, senza reclami o opposizioni.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

f.to Sig. Franconeri Mauro

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to D.ssa Monica Grillea

Data

---

---

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000  
( X ) – perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c.4)  
( ) – perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134 c. 3)

Data 30/03/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Monica Grillea

---

---

E' copia conforme all'originale.

Data 30/03/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott.ssa Monica Grillea

---

---